

COMUNE DI USTICA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

N. 2 del 08 novembre 2023

Oggetto: Atto di indirizzo per la gestione degli atti finalizzati alla rilevazione della massa passiva e per la separata amministrazione dei fondi vincolati.

L'anno duemilaventitré il giorno otto del mese di novembre alle ore 14,30, è presente in modalità telematica, ai sensi del Regolamento Comunale sulle riunioni a distanza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2022, il dott. Giovan Battista Montemaggiore in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato, ai sensi dell'art. 252 del d. lgs. 267/2000, con d.P.R. del 10 luglio 2023.

È, altresì, presente in modalità telematica, ai sensi del citato Regolamento Comunale, il dott. Luigi Calamia, Segretario generale dell'Ente, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Ustica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/04/2023, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Ustica, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 18 luglio 2023 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, dott. Giovan Battista Montemaggiore;
- che il richiamato decreto di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione è stato assunto al protocollo dell'Ente al n. 4287 del 19/07/2023;
- con deliberazione n. 01 del 21 luglio 2023 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente.

VISTI:

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, in base al quale l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 255, comma 10, del TUEL secondo cui "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui ((all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui)) attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.";
 - l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, modificato dall'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivamente dall'art. 36 del decreto legge n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017), ai sensi del quale:
 - “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.”.
 - la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce (p. 100 ultimo periodo) che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che "le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse”;
 - la medesima circolare n. 21/1993, laddove chiarisce (p.101 primo periodo) che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;

RITENUTO che:

- i criteri individuati dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993 in relazione alle gestioni vincolate devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a quella in vigore a seguito della novella del 2016, affidava all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la stessa Direzione centrale della finanza locale, organo del Ministero dell'Interno, nel parere reso alla Commissione straordinaria di liquidazione di Caserta (nota prot. n. 91410 del 24 luglio 2017), ha sostanzialmente fatto propri tali criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, affidati all'organo straordinario di liquidazione, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";

- la nota citata precisa, altresì, che l'amministrazione dei residui relativi alle gestioni vincolate "verrà gestita separatamente [...] al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate".

VISTI, inoltre:

- l'atto di orientamento sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, emanato in data 26 ottobre 2018 dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/00;
- la deliberazione n. 61/2022/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, secondo cui "... l'inciso dell'art. 255, comma 10, del Tuel sulla 'gestione vincolata' è stato implicitamente abrogato (Sez. reg. contr. Lazio, n. 101/2019/PAR), ... l'art. 36 del d.l. n. 50/2017 ... dopo avere menzionato i 'residui attivi e passivi' li correla ai 'fondi a gestione vincolata', in tal modo estendendo il perimetro delle risorse anche alla cassa allocata nella riga A del risultato di amministrazione, già segregata ai sensi degli artt. 252, 255 e 269 del ... e vincolata ex art. 187 Tuel."

CONSIDERATO che:

- a seguito di apposita nota di questo OSL, mediante la quale è stata richiesta apertura del conto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato la Banca d'Italia ad impartire necessarie istruzioni alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo per l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica, intestata all'OSL del Comune di Ustica;
- sono in corso di definizione le procedure finalizzate alla stipula di convenzione per la gestione del servizio di cassa dell'OSL del Comune di Ustica;

RITENUTO opportuno definire in termini generali le linee guida che dovranno essere seguite dagli Uffici dell'Ente per il corretto ed ordinato svolgimento degli adempimenti istruttori riguardanti l'ammissione delle istanze dei creditori alla massa passiva e le domande di pagamento a valere sulle gestioni vincolate;

DELIBERA

- di approvare l'atto di indirizzo, allegato al presente atto, per il corretto ed ordinato svolgimento degli adempimenti istruttori riguardanti l'ammissione delle istanze dei creditori alla massa passiva e le domande di pagamento a valere sulle gestioni vincolate;
- di autorizzare, nelle more dell'acquisizione della piena operatività del conto corrente di tesoreria intestato all'OSL, il Responsabile del servizio finanziario ad utilizzare, per i pagamenti a valere sulle gestioni vincolate le risorse finanziarie di questo OSL con corrispondente riduzione delle somme da versare a tale titolo sul conto di cassa dello stesso, a seguito dell'effettuazione dei controlli e verifiche istruttorie di rito previsti dalla legislazione vigente e dalle suddette linee guida;
- di stabilire che dei pagamenti di cui sopra venga redatto apposito rendiconto finalizzato all'individuazione delle somme da includere nella Sezione Vincolata della massa passiva di liquidazione e nel successivo Piano di estinzione, da rimettere a questo OSL;
- di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale, al Responsabile del servizio finanziario, all'Organo di Revisione contabile e ai Responsabili delle altre Aree amministrative del Comune;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del TUEL e di notificarlo al

Sindaco del Comune di Ustica, al Segretario dell'Ente, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione contabile e ai Responsabili dei settori del Comune.

Ustica, 08 novembre 2023

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Giovan Battista Montemaggiore

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.bcerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, del d.lgs. n. 267/2000.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerdab.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia
